Spesso mi viene chiesto il significato preciso della frase *"L'organizzazione si riserva di apportare modifiche a quanto riportato nel bando se esse si rendessero necessarie per il buon esito della manifestazione."*

Innanzi tutto è utile precisare che non esiste una demarcazione netta tra cosa si può e cosa non si può modificare; non si può prescindere dalle ragioni che motivano la variazione ed il contesto in cui essa si rende necessaria.

Per rispondere compiutamente si deve partire dalla fase procedurale posta in essere dall'Organizzatore per vedersi autorizzato un torneo, indi promuovere lo stesso.

Il primo passo formale messo in atto dall'Organizzatore nei confronti degli organi federali consiste nella presentazione del Modulo Richiesta Tornei debitamente compilato e sottoscritto. Con detto documento l'Organizzatore dichiara ufficialmente le condizioni di base con le quali desidera connotare la manifestazione: sede di gioco, struttura generale (Open Integrale, a fasce etc), sistema di abbinamento, numero turni, tempo di riflessione, montepremi complessivo e quote di iscrizione. Con questo atto formale l'Organizzatore, che firma il MRT, prende un impegno preciso nei confronti della FSI ed instaura un rapporto di natura contrattuale fonte di diritti e doveri reciproci tra i quali naturalmente quello di non poter modificare unilateralmente i termini dell'accordo.

Il secondo scritto che l'Organizzatore produce è il Bando, documento che deve essere posto all'attenzione dell'organo autorizzatore e che non può essere diffuso senza il benestare di quest'ultimo; il Bando estende quanto dichiarato nel MRT aggiungendo dettagli quali orari dei turni, sistema di abbinamento specifico, criteri di spareggio tecnico e distribuzione del montepremi. Col Bando l'Organizzatore quindi assume ulteriori impegni in particolare nei confronti dei giocatori i quali, pagando una quota d'iscrizione, hanno legittimamente l'aspettativa di partecipare ad un evento come lo stesso viene descritto; essi pure attivano nei confronti dell'Organizzatore un rapporto di tipo contrattuale che prevede diritti e doveri reciproci: così come il giocatore che ha versato la quota di iscrizione non ha diritto al rimborso in caso di rinuncia per motivi personali, così l'Organizzatore non potrà esimersi dalla restituzione di quanto pagato dal giocatore che ne fa richiesta nel caso di modifica delle condizioni stabilite dal bando che non rientrino tra quelle che vadano concretamente a garantire il buon esito della manifestazione. L'organo federale autorizzatore, essendo lo stesso soggetto che rilascia il benestare sul bando, non può risultare estraneo ed indifferente a ciò che riguarda il bando stesso e l'applicazione di quanto in esso previsto.

Analizziamo ora le possibili situazioni che possiamo riscontrare in caso di introduzione di modifica relativa alla frase da cui siamo partiti:

1. Il primo caso, quello a mio avviso più serio, è quello nel quale viene modificato da parte dell'Organizzatore unilateralmente un dato tra quelli inclusi nel MRT in modo che la gara diventi non più conforme ai regolamenti FSI (Es diminuzione dei turni o del tempo di riflessione in condizioni non riconosciute dal RTF): se la modifica viene intercettata prima dell'inizio del torneo l'autorizzazione verrà revocata, se invece la gara è in corso, la stessa non sarà omologata. L'Organizzatore sarà sanzionato (Ammonizione, richiesta di cauzione alla successiva autorizzazione, interdizione temporanea etc).

2. Se però la modifica avviene come nel caso 1, ma non è tale da rendere non conforme il torneo, è importante acquisire informazioni sulle ragioni che stanno alla base della variazione ed il contesto in cui è maturata. Se ad esempio viene ridotto il montepremi a causa del venir meno all'ultimo momento di uno sponsor (fatto che deve poter essere documentato) sono del parere che la

variazione possa essere concessa; però nella eventualità che ciò abbia luogo senza che gli organi federali od i giocatori vengano informati, l'organo federale è legittimato a procedere eventualmente alla ammonizione dell'Organizzatore (se si tratta del primo caso). Se invece il montepremi viene tagliato come conseguenza di una stima errata sul numero dei partecipanti, l'iniziativa è da considerare illegittima e come tale deve essere sanzionata: si va dalla semplice ammonizione, alla richiesta di cauzione per le successive richieste fino alla interdizione dall'inoltro richieste per un determinato periodo di tempo nei casi più seri. Un discorso simile può essere applicato anche alla variazione del numero di turni di gioco. A volte questo può accadere senza colpa da parte dell'Organizzatore ed è quindi possibile che venga tollerato, a patto che gli organi federali ed i giocatori vengano correttamente informati (preferibilmente prima dell'inizio della gara).

3. Analizziamo ora le modifiche legate agli aspetti dichiarati sul bando ma non sul MRT. Innanzi tutto è importante ricordare che si parla del *"buon esito del torneo"* quindi si deve trattare di variazioni migliorative e non legate alla insindacabile discrezione dell'Organizzatore. Mi aiuto con casi pratici reali: qualche tempo fa un Organizzatore ha cambiato il sistema di spareggio per accontentare le esigenze di un giocatore e quindi invogliarlo a giocare. Variare lo spareggio da *Cut1* a *Totale* è da considerare un miglioramento ? in senso assoluto direi proprio di no. E' possibile dare una risposta affermativa solo in casi molto particolari e spesso si tratta comunque di punti di vista opinabili. Nel caso in oggetto il motivo della modifica è stato quello di convincere un giocatore a partecipare alla gara e ciò non pare una ragione sufficiente dato che tutti gli altri giocatori hanno il legittimo diritto di reclamare per la modifica rispetto a quanto scritto sul bando; non di secondaria importanza è il fatto che con l'ingresso del giocatore in oggetto il numero di partecipanti è diventato dispari con conseguenti forfeit. Gli organi federali in casi come questo hanno il diritto di intervenire ammonendo l'Organizzatore che non può appellarsi alla frase del bando relativa alle modifiche e che ha presentato un bando che poi è stato disatteso; inoltre va considerato che tutto questo si è verificato nel contesto di un torneo non secondario a livello regionale. In un altro caso l'Organizzatore ha modificato il sistema di abbinamento indicato sul bando adducendo motivazioni tecniche. Alla consueta domanda "è da considerare la variazione come migliorativa ?" si può dare una risposta analoga al caso precedente. Il contesto è quello di un torneo di alto livello con direzione arbitrale conseguente. In una situazione come quella ora descritta pare inverosimile che si possa incorrere in problematiche tecniche come quelle dichiarate dall'Organizzatore (la non disponibilità di un software), pertanto l'organo federale che ha autorizzato gara e bando ha il diritto di intervenire; è chiaro che l'intervento deve essere proporzionale alla situazione concreta: è probabile che la maggior parte dei giocatori non si accorga di modifiche del sistema di abbinamento (se si rimane nell'ambito dei più noti sistemi svizzeri) ma ciò non toglie che l'Organizzatore che prende una iniziativa come quella descritta, peggio ancora se lo fa senza avvisare nessuno, assume una condotta censurabile ed una ammonizione è senz'altro possibile.

4. Esempi di modifiche legittime sono: l'aumento o una diversa distribuzione del montepremi, la diminuzione delle quote di iscrizione, lo spostamento verso una sede diversa da quella dichiarata che però può garantire migliori condizioni di gioco, a patto però che questo non crei difficoltà logistiche ai partecipanti (che devono essere avvisati senza possibilità di fraintendimento), idem come sopra per lo spostamento degli orari stabiliti per i turni, l'accorpamento di più fasce (se fosse impossibile fare diversamente pena l'annullamento del torneo; i giocatori devono esserne informati ed accettare la variazione proposta).